

Comune di Campo di Giove

Regolamento

Sull'uso di impianti ed immobili Comunali

Art.1

Gli impianti sportivi-ricreativi-culturali del Comune, gli immobili e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati all'uso pubblico.

Art.2

Gli impianti sono concessi in uso indistintamente a tutte le federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva-ricreativa-culturale, alle associazioni del volontariato a società ed ai cittadini che ne facciano richiesta per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative, assistenziali, amatoriali e culturali in genere, compatibilmente con la natura e la destinazione d'uso dei singoli impianti

Art.3

Il Comune, promuove, coordina e disciplina tutte le attività che si svolgono negli impianti, e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento, l'utilizzazione e la conservazione degli stessi.

Art.4

Nella palestra compresa nell'edificio scolastico le ore e gli spazi liberi da impegni o necessità della scuola sono gestiti dal Comune in conformità alle indicazioni degli organismi del decentramento interessati, in base alle norme contenute nell'art. 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517 e ai criteri fissati in materia dal consiglio scolastico provinciale, previ accordi con i rispettivi organismi delle singole le istituzioni scolastiche.

Art.5

Le domande per l'uso degli impianti ed edifici devono essere indirizzate in carta semplice al Sindaco.

La Giunta Comunale procede all'assegnazione di locali turni, spazi e orari nel quadro della programmazione comunale per ogni singola disciplina o attività.

In casi eccezionali il Sindaco può procedere all'assegnazione urgente degli impianti comunali.

Con delibera di G. C. n° 42 del 16.11.2001, all'art. 5 dopo il comma 3, sono stati inseriti i seguenti:

La tariffa d'uso, nell'importo quantificato sulla base delle misure stabilite dalla Giunta Comunale, deve essere versata per il 50%, a titolo di acconto, entro il termine formalmente assegnato dal responsabile del servizio subito dopo l'adozione del provvedimento di assegnazione, contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta concessione, con espressa avvertenza che il mancato versamento del saldo dovrà essere comprovato al momento della consegna del bene.

All'atto della consegna del bene dovrà, inoltre, essere versata una cauzione nella misura stabilita con delibera della Giunta Comunale che approva le tariffe d'uso; l'importo corrisposto a titolo di cauzione verrà restituito alla consegna, previa verifica del perfetto stato di conservazione del bene e delle avvenute operazioni di pulizia finale.

Art.6

Con delibera di G. C. n° 20 del 10.07.2003 e con delibera di G. C. n° 27 del 03.09.2009 l'art. 6 comma unico, è stato modificato nel seguente modo:

I locali comunali sono concessi gratuitamente alle Associazioni aventi sede in Campo di Giove ed operanti senza fini di lucro nei settori culturale, sportivo e ricreativo; i locali comunali sono inoltre concessi gratuitamente alle restanti Associazioni aventi sede in campo di Giove, che non siano partiti politici, qualora l'uso che esse intendono farne sia relativo ad un servizio riconosciuto di interesse generale e da erogarsi gratuitamente; la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale viene effettuato dalla Giunta Comunale nel provvedimento di concessione.

Art.7

Il pagamento delle quote deve avvenire prima della concessione dell'uso degli impianti e stabili e nel caso di quote annuali deve essere versata anticipatamente.

La morosità nel pagamento dei canoni d'uso dovuti o la trasgressione alle norme contemplate nel presente regolamento o comunque emanate in casi particolari possono comportare, per i concessionari, la sospensione o la revoca della concessione.

Art.8

E' in facoltà della Giunta Comunale di revocare le concessioni, sospendere temporaneamente o modificare gli orari e i turni di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecniche o manutentive degli impianti.

Art.9

Quando per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore gli impianti non siano ritenuti agibili dall'ufficio tecnico comunale, l'attività negli stessi può essere sospesa.

Art.10

La manutenzione degli impianti e delle relative strutture è effettuata e curata dal personale addetto ed eseguita sotto la direzione ed il controllo dell'ufficio tecnico comunale.

Art.11

Per le manifestazioni sportive ed extra sportive che richiedono l'installazione nell'impianto di particolari attrezzature non comunemente esistenti, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e smontaggio delle attrezzature necessarie. Queste ultime operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

Le operazioni di montaggio e smontaggio, di attrezzature varie dovranno svolgersi sotto il controllo di personale comunale onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli impianti.

Art.12

L'ingresso agli impianti sportivi durante lo svolgimento delle attività è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate.

Art.13

Tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessario per lo svolgimento delle attività praticate dagli utenti, di proprietà degli stessi o delle società concessionarie non potranno essere depositati o, comunque, lasciati nei locali dei singoli impianti. Pertanto è fatto obbligo a tutti gli utenti di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine delle varie attività salvo disposizioni diverse, da stabilirsi nell'atto di concessione.

Art. 14

Il personale addetto agli impianti non può, in qualsiasi forma, fornire o noleggiare agli utenti attrezzi e indumenti o quant'altro possa occorrere per lo svolgimento delle attività autorizzate. Pertanto ogni forma di commercio o assistenza retribuita è assolutamente vietata.

Art.15

L'Amministrazione comunale ed il personale addetto non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli, impianti e ugualmente non rispondono dei danni materiali che gli utenti od a terzi possono comunque derivare durante le attività praticate. Gli utenti sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività, a segnalare per iscritto agli addetti al servizio ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo.

Art. 16

Gli utenti degli impianti sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi; non indossare indumenti che offendano la morale e la civica convivenza e, infine, ad usare gli equipaggiamenti eventualmente prescritti per le singole attività praticate.

Art. 17

Ad evitare discussioni con il personale in servizio, gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo direttamente all'Amministrazione Comunale.

Art.18

Gli enti, società e singoli utenti sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature e ai servizi degli impianti loro concessi in uso e sono tenuti alla rifusione dei danni arrecati concessionari sono, ugualmente responsabili dei danni arrecati agli immobili loro concessi in uso e sono tenuti alla rifusione dei danni arrecati. I concessionari sono ugualmente responsabili dei danni arrecati agli impianti da parte dei pubblici presenti alle manifestazioni dagli stessi organizzati.

Art.19

Gli enti, le società e, comunque tutti i concessionari degli impianti sportivi sono tenuti a sottoporre i propri aderenti a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria dei singoli ad esercitare l'attività sportiva nelle singole discipline.

Art.20

Gli enti, le società e, comunque, tutti i concessionari degli impianti sono tenuti a contrarre una forma di assicurazione in favore dei loro associati, presso gli appositi istituti, contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dall'esercizio della pratica sportiva o dallo svolgimento di altre attività negli impianti comunali.

Art.21

Le concessioni dei servizi di bar, rivendita tabacchi, pubblicità ed altri servizi non espressamente indicati nel presente regolamento, debbono formare oggetto di appositi provvedimenti deliberativi o contratti con riferimento alle normative in materia di rilascio di licenze o autorizzazioni di vendita al dettaglio.

Art. 22

Per quanto non contemplato nel presente regolamento e ritenuto utile al migliore funzionamento degli impianti, la Giunta Comunale

può emanare disposizioni transitorie ogni volta che ciò sia ritenuto necessario ed opportuno.

Art.23

L'uso del campo sportivo e relativo spogliatoio viene concesso gratuitamente alla locale S. Sportiva per partecipare a campionati federali. Per quanto riguarda l'uso per i cittadini è riservato due giorni la settimana, il mercoledì ed il sabato.

Art.24

Il presente regolamento avrà applicazione a decorrere dall'approvazione da parte del CO.RE.CO.Sezione di L'AQUILA.-